

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 30/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile		
NUMERO ATTO	COM (2011) 276 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0130 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	18/05/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	25/05/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	21/07/2011		
ASSEGNATO IL	31/05/2011		
COMM.NE DI MERITO	2 ^a	Parere motivato entro	07/07/2011
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a , 3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	30/06/2011
OGGETTO	Introdurre un meccanismo rapido ed efficiente per garantire il riconoscimento automatico tra Stati delle misure temporanee e preventive adottate da uno Stato membro per proteggere le vittime di violenza (soprattutto domestica), stalking o violenza su minori, nei casi in cui la loro integrità fisica e/o psicologica possa essere considerata seriamente a rischio.		
BASE GIURIDICA	La proposta si basa sull'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) ed f) del TFUE, in base al quale l'Unione europea sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	CONFORME: l'obiettivo della proposta di regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri proprio in considerazione degli aspetti transnazionali che lo caratterizzano. La proposta, inoltre, esclude esplicitamente qualunque impatto sugli ordinamenti giuridici degli Stati membri.		

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta non va oltre il minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi dichiarati a livello europeo.

ANNOTAZIONI:

La proposta di regolamento in esame fa parte di un pacchetto legislativo il cui scopo è rafforzare i diritti delle vittime nell'UE, e che include anche una comunicazione della Commissione sui diritti delle vittime nell'UE e una proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (anch'essa trasmessa ai sensi del protocollo sulla sussidiarietà). Scopo della proposta (come anche dell'intero pacchetto) è integrare l'iniziativa degli Stati membri del settembre 2009 relativa a una direttiva sull'ordine di protezione europeo, volta a garantire il riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia penale.

L'articolo 1, nello stabilire il campo di applicazione della proposta, affronta la questione delle eventuali sovrapposizioni con il regolamento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I), sottolineando il carattere speciale delle norme introdotte dalla proposta in esame, quindi la loro prevalenza. Diverso il caso del regolamento Bruxelles II-bis, che continuerà a disciplinare in prima battuta le misure di protezione connesse a procedimenti di divorzio in corso.

Tra le misure introdotte dalla proposta di regolamento, di particolare rilievo appaiono le seguenti:

- Onde garantire, in caso di trasferimento di una persona soggetta a misure di protezione ad altro Stato membro, che dette misure vengano mantenute anche nel luogo di destinazione, viene prevista l'emissione di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, che includa, tra l'altro, una descrizione della misura di protezione formulata in modo tale da consentire alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di procedere al riconoscimento della misura stessa e, se del caso, alla sua esecuzione ai sensi del proprio diritto nazionale;
- Nel caso in cui la misura di protezione adottata dallo Stato di origine sia ignota al diritto nazionale dello Stato di destinazione, l'autorità competente di quest'ultimo dovrà adattarla, per quanto possibile, a una misura del proprio diritto interno che abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi e interessi analoghi. **Si tratta, forse, del passaggio più delicato del provvedimento (art. 8); potrebbe essere opportuno verificare se e quanto siano state già studiate, in chiave comparativa, le misure di protezione poste in essere nei vari ordinamenti interni, e se non potrebbe essere opportuno, anche in fase di prima attuazione e grazie a uno scambio di esperienze, predisporre una sorta di tabella da mettere a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.**
- L'autorità competente dello Stato membro responsabile del riconoscimento può negare la misura di protezione emessa dall'autorità giurisdizionale d'origine solo su istanza della persona che determina il rischio, e solo laddove la misura di protezione entri in palese conflitto con una decisione emessa nello Stato responsabile del riconoscimento.